Esportazione-Assegni familiari all'estero, situazione al 1º gennaio 2021

Figli di persone distaccate all'estero

Persone che lavorano all'estero e che sono assicurate obbligatoriamente come da Art. 1a par. 3 della LAVS, come pure persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (distaccamento) che a seguito di un accordo internazionale rimangono assicurati all'AVS, vigono le leggi in vigore per le persone distaccate. Queste persone hanno quindi diritto agli assegni familiari per figli legittimi e adottivi indipendentemente dal loro domicilio, sempre e solo in caso che non esistano già degli assegni familiari nel paese di domicilio. L'ammontare degli assegni familiari per figli di persone distaccate viene adattato in base al potere d'acquisto del paese di residenza dei figli, come nella tabella indicata qui di seguito.

Salariati/e in Svizzera con figli residenti all'estero

Figli che sono all'estero per un periodo determinato nel tempo, come ad esempio in caso di un corso di lingue o per studio, di regola mantengono il loro domicilio in Svizzera. Il domicilio e decisivo secondo <u>l'articolo 13 LPGA.</u> Minore è la durata del soggiorno di studi all'estero, maggiori sono le probabilità di mantenere il domicilio in Svizzera. Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Durante questo periodo essi continuano a dare diritto ad assegni familiari. Il fatto che il diritto di residenza permanga in Svizzera è una semplice supposizione che potrà essere rettificata dalla cassa assegni familiari.

Paesi UE/AELS

Cittadini dell'UE/AELS hanno diritto agli assegni familiari se i loro figli vivono in uno stato dell'UE o dell'AELS.

I paesi appartenenti all'UE sono:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Rep. Ceca, e Ungheria.

I paesi appartenenti all'AELS sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

In caso che in seguito di un'attività lavorativa all'estero esista un diritto agli assegni familiari nel paese di residenza dei figli, questo ha la priorità. Cittadini di altri paesi che possiedono figli residenti nell'UE o AELS, non hanno diritto agli assegni familiari secondo la LAFam. Non esiste nessun adattamento al potere d'acquisto.

Slovenia

A seguito di una convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Slovenia, i cittadini sloveni hanno diritto agli assegni familiari **indipendentemente dal paese di domicilio dei figli**. Non esiste nessun adattamento al potere d'acquisto.

Bosnia-Erzegovina

I cittadini di Bosnia-Erzegovina, a seguito di una convenzione sulla sicurezza sociale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero. Non esiste nessun adattamento al potere d'acquisto.

Altri paesi con convenzioni sulla sicurezza sociale

I cittadini di Australia, Brasile, Canada e Québec, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Gran Bretagna, Israele, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, San Marino, Turchia, USA e Uruguay aventi figli residenti all'estero, **non hanno diritto agli assegni familiari**.

Tutti gli altri paesi

Cittadini di paesi che non hanno accordi di sicurezza sociale con la Svizzera, non hanno diritto agli assegni familiari se i figli risiedono all'estero.

Dove bisogna far valere il diritto agli assegni familiari?

I lavoratori fanno valere il loro diritto agli assegni familiari nel paese, dove sono attivi professionalmente, anche se i figli risiedono in un altro paese. Nel caso che entrambi i genitori siano attivi professionalmente in due paesi differenti, il genitore che lavora nel paese di residenza del figlio ha diritto agli assegni familiari. In caso di disparità per importi degli assegni familiari, sarà possibile il versamento della differenza.

Ulteriori informazioni le potete trovare anche sul Manuale Assegni familiari nella parte pratica – III, capitolo 6.